

**COMUNE DI BALESTRATE
Provincia di Palermo**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI

**PARTE I
OGGETTO, FINALITA' E FUNZIONAMENTO**

**ART. 1
FINALITA'**

1. Il Comune di Balestrate, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal Consiglio d’Europa e adottata con Delibera di Consiglio Comunale N. 17 del 6 aprile 2009, promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.
2. A tal fine il Comune, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione:
 - dei consigli comunali dei giovani;
 - dei consigli comunali dei bambini e dei ragazzi.

**ARTICOLO 2
OGGETTO**

1. Il consiglio comunale dei giovani, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 14 e i 30 anni, autonomamente istituito dal comune e promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione delle opinioni su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

ARTICOLO 3

COMPETENZE

1. Il consiglio dei giovani ha la funzione, tra l'altro, di:

- promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

2. Il consiglio dei giovani può presentare proposte all'amministrazione ed esprimere parere obbligatorio, anche se non vincolante, sulle proposte di deliberazione per il Consiglio comunale e per la Giunta Comunale che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile.

3. L'Amministrazione comunale ha altresì facoltà di richiedere al consiglio un parere non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti.

4. Il consiglio è tenuto ad esprimere il parere entro 5 giorni dal ricevimento della proposta.

5. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al periodo precedente, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale possono autonomamente deliberare.

6. Il consiglio dei giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;

7. Il consiglio dei giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al consiglio comunale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del comune, riferita all'anno precedente.

ARTICOLO 4

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il consiglio dei giovani è composto da 15 membri eletti a suffragio universale diretto su Lista Unica da tutti i giovani residenti nel comune che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano superato il trentesimo anno di età.
2. Possono essere eletti nel consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano superato il trentesimo anno di età.
3. L'elezione del consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento.
4. Dopo l'elezione del consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più giovane di età), che la presiede fino all'elezione del Presidente.
5. Il consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni semestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 10 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:
 - del Sindaco;
 - dell'Assessore delegato alle Politiche giovanili;
 - del consiglio comunale;
 - di almeno un terzo dei membri del consiglio
6. Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore delegato alle Politiche giovanili.
7. Il consiglio dei giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio.
8. Ogni membro del consiglio dei giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.
9. L'incarico di Consigliere dei giovani è svolto a titolo totalmente gratuito.

ARTICOLO 5

PRESIDENZA

1. Il consiglio dei giovani elegge, nel suo seno, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio.
5. Il Presidente:
 - rappresenta il consiglio dei giovani;
 - è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del consiglio;
 - convoca, presiede e coordina le adunanze;
 - cura la programmazione dell'attività del consiglio e il Calendario delle sue riunioni;
 - cura la formazione dell'ordine del giorno;
 - assicura il collegamento tra il consiglio e l'Amministrazione comunale;
 - partecipa in rappresentanza del consiglio dei giovani alle riunioni del Consiglio Comunale che abbiano quali punti all'ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il tempo libero o comunque questioni che coinvolgono direttamente i giovani;
 - adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
 - redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del consiglio, la relazione annuale dei giovani nel comune da presentare al consiglio Comunale;
 - svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento
 - si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del consiglio dei giovani

ARTICOLO 6
SCIoglimento

1. Il consiglio dei giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza assoluta dei membri assegnati.

ARTICOLO 7
CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI

1. I membri del consiglio dei giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza e per le altre cause previste dalla legge.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, devono essere presentate per iscritto e non necessitano di presa d'atto.
3. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La decadenza da membro del consiglio dei giovani è dichiarata dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa contestazione all'interessato che – entro dieci giorni dalla notifica o comunicazione – può esprimere le proprie osservazioni in merito. Non costituisce causa di decadenza il compimento del trentesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 8
ADUNANZE

1. Le adunanze del consiglio dei giovani sono pubbliche.
2. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del consiglio, convoca il consiglio dei giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di

organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

ARTICOLO 9

PARTECIPAZIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio, può invitare alle sedute funzionari del comune o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del comune o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 10

DELIBERAZIONI

1. Il consiglio dei giovani delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati gli astenuti.
3. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

ARTICOLO 11

RAPPORTI CON IL COMUNE

1. L'Amministrazione comunale:

- trasmette al consiglio dei giovani le proposte di deliberazione riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere obbligatorio ma non vincolante;
- invita in maniera permanente il Presidente del consiglio dei giovani alle sedute del consiglio comunale;
- consente l'utilizzo della Sala consiliare per le adunanze del consiglio dei giovani;
- può prevedere, ove possibile, nel bilancio di previsione un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del consiglio dei giovani;

ARTICOLO 12
NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Il consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quanto altro, le norme in vigore per la correlativa attività del consiglio comunale, in quanto applicabili e compatibili con il presente regolamento.
2. Può altresì dotarsi di un proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti.

PARTE SECONDA
ELEZIONI

ARTICOLO 13
REQUISITI DEGLI ELETTORI

1. Sono elettori del consiglio dei giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere residenti nel comune;
 - aver compiuto il quattordicesimo anno di età;
 - non aver superato il trentesimo anno di età;
 - avere la capacità giuridica;
 - non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.

ARTICOLO 14
REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Sono eleggibili quali membri del consiglio dei giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 13.

ARTICOLO 15
INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Sindaco indice le elezioni con propria determinazione e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

2. Nello stesso il Sindaco atto determina:

- la data delle consultazioni;
- i seggi elettorali;
- l'orario di apertura e chiusura del seggio.

3. L'indizione delle elezioni deve essere disposta dal Sindaco almeno sessanta giorni prima mediante apposito avviso da pubblicare all'albo pretorio e sul sito *web* istituzionale del Comune.

ARTICOLO 16

PRESENTAZIONE CANDIDATURE

1. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria comunale dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del trentesimo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle votazioni.
2. L'ufficiale elettorale, ricevuti gli atti, controlla la regolarità formale e sostanziale delle candidature e della documentazione allegata e decide sulla ammissione delle stesse.
3. Le decisioni dell'ufficiale elettorale devono essere comunicate al Sindaco per la preparazione dell'avviso recante la lista dei candidati, disposti per ordine alfabetico, che deve essere affisso all'albo pretorio e sul sito *web* istituzionale del Comune, entro il ventesimo giorno precedente le elezioni.
4. La Lista Unica deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 15
5. Le liste devono necessariamente indicare:
 - cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati.
 - Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della candidatura deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 13, autenticata dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale autorizzato, pena l'esclusione dalla lista.

ARTICOLO 17

UFFICIALE ELETTORALE

1. L'ufficiale elettorale è il responsabile della Direzione Amministrativa o suo delegato.
2. L'ufficiale elettorale:
 - decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;

- verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle candidature;
 - procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - è autorizzato ad autenticare le dichiarazioni dei candidati;
 - risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - raccoglie i dati provenienti dai seggi;
 - proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Gli interessati possono ricorrere all'Ufficiale elettorale, contro qualsiasi decisione, entro ventiquattro ore dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi l'Ufficiale elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro ventiquattro ore dalla data in cui il ricorso perviene.

ARTICOLO 18

SCHEDA ELETTORALE

1. La scheda elettorale reca gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

ARTICOLO 19

SEGGIO ELETTORALE

1. Per la elezione del Consiglio dei Giovani viene costituita una sola sezione elettorale presso l'aula consiliare.
2. Il seggio elettorale si compone da un Presidente, nominato dal Sindaco, e da tre scrutatori, nominati dal Presidente.
3. L'incarico di presidente e di scrutatore è svolto a titolo totalmente gratuito.
4. E' ammissibile la presenza al seggio di un numero massimo di due rappresentanti di lista, da designare entro le ore 12.00 del giorno antecedente alle elezioni, che avranno il compito di verificare la correttezza delle operazioni elettorali.

ARTICOLO 20
OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del consiglio dei giovani si svolgono nell'arco di un solo giorno.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.
3. Essi possono esprimere un solo voto di preferenza.
4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
5. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura del seggio.
6. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
7. Sono eletti consiglieri dei giovani i primi 15 classificati, risultanti dal computo delle preferenze riportate; in caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane d'età.
8. Al termine dello scrutinio il Presidente della sezione dovrà procedere a trasmettere gli atti all'ufficiale elettorale le cui decisioni saranno comunicate immediatamente al Sindaco per la proclamazione degli eletti.

ARTICOLO 21
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Il Sindaco, a seguito dello scrutinio e della comunicazione dei risultati elettorali, provvede alla proclamazione degli eletti, entro cinque giorni, salvo la presentazione di eventuali ricorsi, da presentarsi entro 24 ore dai risultati dello scrutinio al Segretario Comunale, che deciderà in merito.
2. L'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito *web* istituzionale del Comune.